



PROSEGUIAMO
NELL'ANALISI
DEI PUNTI
FONDAMENTALI
DEL TESTO
PREDISPOSTO
DALL'EX GOVERNO
LETTA

LEGGE DI STABILITÀ 2014: DAI CAPITOLI SUL LAVORO AL CAPITALE D'IMPRESA

Legge di stabilità 2014. Nel numero precedente ci siamo concentrati su parte del contenuto del testo elaborato dal Governo Letta.

In particolare abbiamo approfondito i temi delle risorse per le infrastrutture, le misure di accesso al credito, la riforma della tassazione immobiliare e le modifiche al patto di stabilità.

In questa seconda parte della nostra analisi, pur sapendo che il Governo Letta ora è diventato il Governo Renzi e, quindi, non escludiamo ulteriori e successive modifiche alla legge, concentriamo il nostro interesse in particolare sul rafforzamento dell'Ace, gli incentivi alle assunzioni e le misure in materia di detrazioni Irpef, senza dimenticare il capitolo riguardante le misure di interesse per le opere pubbliche e private.



Nella Legge di Stabilità 2014 ricompaiono alcuni temi che il comparto ha sempre ritenuto “urgenti”. Favorire la capitalizzazione d’impresa e le nuove assunzioni sono questioni da anni sul tappeto, ma non sono mai state affrontate con sistematicità.

In formula “annacquata” il Governo Letta ha comunque tentato di affrontare la questione con un minimo di organicità, lasciando però sul tappeto - meglio, al nuovo Governo - la questione dell’ammontare complessivo delle risorse messe in campo. Una questione direttamente correlata alla capacità

di rendere la burocrazia un servizio e non un cappio e di ottenere la fiducia della Ue.

Iniziamo quindi l’esame di alcuni punti che abbiamo lasciato in sospeso nel numero precedente e che riguardano, in particolare, la fiscalità

RAFFORZAMENTO DELL’ACE (LA CAPITALIZZAZIONE)

Per favorire la capitalizzazione delle imprese, viene previsto un potenziamento dell’Ace (Aiuto alla crescita economica), che pre-

vede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale correlato all'accantonamento di utili a riserva o all'aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci).

La deduzione, attualmente pari al 3% dell'aumento di capitale, viene elevato al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.

INCENTIVI PER ASSUNZIONI E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

La manovra prevede sgravi diretti a ridurre l'Irpef sui redditi di lavoro dipendente, nonché l'Irap sul costo del lavoro. In particolare, a favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, incrementative rispetto al numero dei lavoratori dipendenti occupati nel periodo d'imposta precedente, è prevista la deducibilità dall'Irap del costo del predetto personale, nel limite massimo annuale pari a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

La medesima deducibilità, inoltre, rileva per 3 periodi d'imposta (quello di assunzione ed i 2 successivi).

Per i lavoratori è, invece, previsto un aumento della detrazione per il reddito di lavoro dipendente, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 55mila euro.

• La compensazione dei crediti d'imposta

Viene previsto l'obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, al fine di poter compensare i crediti d'imposta di ammontare superiore

a 15mila euro. La disposizione esiste già ai fini dei crediti Iva e viene estesa anche alle imposte sul reddito e all'Irap.

MISURE IN MATERIA DI DETRAZIONI DELL'IRPEF

La legge di Stabilità 2014 prevede che, entro il 31 gennaio 2014, siano adottati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni previste dall'art.15 del Tuir-Dpr 917/1986 ("detrazioni per oneri"), in modo da assicurare maggiori entrate per 488,4 mln di euro per il 2014, 772,8 mln per il 2015 e 564,7 mln dal 2016.

Nell'ipotesi in cui tali provvedimenti non siano adottati entro il suddetto termine, la percentuale di detrazione viene "automaticamente" ridotta (dal 19%) al 18% per il periodo d'imposta 2013, ed al 17% dal 2014.

La riduzione della percentuale di detrazione coinvolge anche gli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, attualmente pari al 19% di un importo massimo pari a 4mila euro.

• Rimborsi superiori a 4.000 euro

Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d'imposta, la legge stabilisce, altresì, che l'Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi (anche documentali), sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro. Al termine dei controlli, il rimborso viene

A favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, incrementative rispetto al numero dei lavoratori dipendenti occupati nel periodo d'imposta precedente, è prevista la deducibilità dall'Irap del costo del predetto personale, nel limite massimo annuale di 15mila euro



Viene anche previsto l'obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, al fine di poter compensare i crediti d'imposta di ammontare superiore a 15mila euro. La disposizione esiste già ai fini dei crediti Iva e viene estesa adesso anche alle imposte sul reddito e all'Irap

erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

I CANONI DEL LEASING IMMOBILIARE

La legge di Stabilità 2014 elimina alcune complicazioni relative alla disciplina fiscale dei contratti di leasing. In particolare, per i nuovi contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 e relativi a beni immobili, viene modificato il periodo di deducibilità dei canoni di leasing, che passa dagli attuali 18 ai 12 anni.

ATTI TELEMATICI CON LO SCONTO

Con l’obiettivo di incentivare ed agevolare l’uso delle modalità telematiche, dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento.

OPERE PRIVATE: LE MISURE DI INTERESSE

• Tracciabilità dei canoni di locazione

La norma, volta a contrastare l’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, integrando l’art. 12 del decreto legge 201/2011 in tema di tracciabilità dei pagamenti, prevede che il pagamento dei canoni di locazione, fatta eccezione per quelli degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovrà avvenire obbligatoriamente,

qualunque sia l’importo, con modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. L’obbligo di tracciabilità era sino ad ora previsto per importi pari o superiori a mille euro.

• La tracciabilità delle somme che transitano dai notai

In un’ottica generale di certezza della proprietà (o di altro diritto reale) e, soprattutto, per assicurare specifiche cautele nell’ambito degli atti traslativi relativi ad immobili od aziende, viene introdotto un sistema di garanzie nel pagamento del corrispettivo, assoggettando ad un regime particolare tutte le somme che l’acquirente deve pagare, con la conseguenza che le stesse passeranno al venditore solo dopo l’avvenuta trascrizione.

Il sistema di garanzia prevede l’obbligo a carico dei notai (o degli altri pubblici ufficiali quali i segretari comunali e gli ufficiali roganti) di far confluire, su apposito conto corrente dedicato, per tutti gli atti da essi stipulati, le somme:

1. dovute come onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, contributi nonché a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile di imposta;

2. comunque affidate al notaio e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme comprese quelle dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

3. relative all’intero prezzo o all’importo a saldo (purché in denaro) di contratti di trasferimento

della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende (comprese eventuali quote condominiali).

Gli importi depositati nel conto corrente “dedicato” costituiranno un “patrimonio separato”: non saranno quindi né di proprietà del notaio, né del venditore e saranno impignorabili a richiesta di chiunque.

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto e verificata l’assenza di ulteriori formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) provvederà a svincolare a favore dell’avente titolo (es. venditore) gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. La nuova disciplina sarà operativa solo dopo lo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

• Gli impianti sportivi

La norma è volta a favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi attraverso l’introduzione di:

- una procedura semplificata, che si basa su due conferenze di servizi alle quali devono prendere parte tutte le amministrazioni competenti e sull’attivazione, in presenza di ritardi rispetto ai tempi previsti dalla legge, di poteri di surroga in capo al Presidente del Consiglio;

- strumenti di finanziamento innovativi, con la possibilità di realizzare, unitamente all’impianto sportivo, altri tipi di interventi strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto stesso e al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’ini-

ziativa.

La nuova procedura prevede inoltre i seguenti passaggi:

a) presentazione al Comune di uno studio di fattibilità da parte del soggetto proponente l'intervento, corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni sportive utilizzatrici in via prevalente.

b) lo studio di fattibilità è oggetto di una conferenza di servizi preliminare da concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione ed in caso di esito positivo vi sarà la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l'indicazione delle condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

c) presentazione al Comune del progetto definitivo, oggetto di una conferenza di servizi decisoria alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato. La conferenza può richiedere al proponente solo modifiche al progetto strettamente necessarie e deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto ovvero entro 180 giorni qualora il progetto comporti atti di competenza regionale;

d) in caso di superamento dei termini previsti è previsto un potere di surroga, su istanza del soggetto interessato:

- per gli impianti con numero di posti pari o superiore a 500 al coperto e a 2.000 allo scoperto: in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna 30 giorni all'ente interessato per provvedere, decorsi inutilmente i quali interviene il Presidente della regione con la nomina di un commissario avente il compito di adottare gli atti

necessari entro 60 giorni;

- per gli impianti con numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto: in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna 30 giorni all'ente interessato per provvedere, decorsi inutilmente i quali interviene il Consiglio dei Ministri che, integrato dal Presidente della Regione e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da rendersi entro 30 giorni, adotta i provvedimenti necessari entro il termine di 60 giorni.

• Ape: rinvio, confusioni, obblighi e sanzioni

La norma interviene su una disposizione del decreto legislativo n. 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, che però era stata precedentemente eliminata dal decreto legge n. 145/2013, entrato in vigore in data antecedente (24 dicembre 2013) alla pubblicazione della legge di stabilità.

La legge di stabilità, infatti, modifica il comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005, prorogando l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (Ape) ai contratti di transazione immobiliare (atti di trasferimento e nuove locazioni) alla data di entrata in vigore del futuro decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica previsto per il 2014.

Emerge, tuttavia, il problema della compatibilità di tale norma con il quadro degli obblighi risultante dalla modifica precedentemente apportata dal decreto legge n. 145/2013 che aveva accorpato e sostituito i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legi-

Si vuole favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi con l'introduzione di una procedura semplificata, che si basa su due conferenze di servizi alle quali devono prendere parte le amministrazioni competenti e sull'attivazione di poteri di surroga in capo al Presidente del Consiglio



Ape: il quadro normativo così delineato appare contraddittorio, poiché la proroga dell'obbligo di allegazione prevista dalla legge di stabilità è stata inserita in un comma non più vigente, e pertanto richiede un chiarimento legislativo: nel frattempo si consiglia di rispettare gli obblighi vigenti

PER SNELLIRE
LE PROCEDERE AI
COMUNI CON MENO
DI 5MILA ABITANTI
È CONCESSA
L'ACQUISIZIONE
DIRETTA PER LAVORI
IN ECONOMIA



slativo n. 192/2005, confermando l'obbligo di allegazione dell'Ape (con esclusione delle locazioni di singole unità immobiliari), e stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria in luogo della nullità dei contratti per omessa allegazione dell'Ape. Pertanto, il comma 3-bis su cui interviene la legge di stabilità formalmente non esisteva più. Inoltre il decreto n. 145/2013 aveva confermato l'obbligo di dichiarazione nel contratto dell'avvenuta informazione all'acquirente o conduttore in merito ai contenuti dell'attestato di restazione energetica.

Il quadro normativo così delineato - così come spiega l'Ance - appare contraddittorio, poiché la proroga dell'obbligo di allegazione prevista dalla legge di stabilità è stata inserita in un comma non più vigente, e pertanto richiede un chiarimento legislativo. Tuttavia, in virtù dei contenuti della Direttiva europea di cui il decreto legislativo n. 192/2005 costituisce il recepimento, delle leggi regionali ove esistenti, e anche in via cautelativa, si suggerisce di continuare a rispettare gli obblighi in materia di attestato di prestazione energetica, ovvero quelli di informazione sui contenuti dell'Ape e di allegazione dello stesso Ape ai contratti.

OPERE PUBBLICHE:
LE MISURE
DI INTERESSE

• **Disposizioni in materia di pagamento del contraente**

Il comma 72 della Legge in esame modifica il comma 9 dell'art. 176 del Codice dei contratti. La modifica normativa

prevede che, negli affidamenti a contraente generale, il soggetto aggiudicatore debba verificare, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali Sal, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest'ultimo verso i propri affidatari.

Qualora risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore dovrà applicare una detrazione sui pagamenti successivi, procedere al pagamento diretto all'affidatario ed applicare le sanzioni previste dal contratto.

• **Disposizioni in materia di centrali di committenza per i piccoli Comuni**

Il comma in questione, interviene sull'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti. Infatti, sottrae allo svolgimento di procedure di gara da parte delle centrali di committenza dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, di cui al comma 3-bis del citato art. 33, le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché di quelle previste dall'ultimo periodo dei commi 8 e 11, dell'articolo 125, del medesimo Codice.

In sostanza, con specifico riferimento ai lavori, sono sottratti all'obbligo di ricorrere alle unioni o ai consorzi di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti, i Comuni che acquisiscono lavori in economia mediante amministrazione diretta, dunque per un importo fino a 50mila euro, nonché mediante affidamenti diretti, dunque per un importo fino a 40mila euro, il tutto al fine di

È ATTESO
IL DECRETO
CHE ATTUI
GLI SCONTI
SUI CONTRIBUTI
INAIL
PER LE AZIENDE
“VIRTUOSE”

snellire le procedure.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

• Riduzione premi e contributi Inail

Con effetto dal 1° gennaio 2014 e tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la seguente riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

- anno 2014: nel limite di 1 milione di euro;
- anno 2015: nel limite di 1,1 milioni di euro;
- anno 2016: nel limite di 1,2 milioni di euro.

Con il medesimo decreto verranno stabilite le modalità di applicazione delle riduzioni in favore delle imprese che abbiano avviato l'attività da non oltre un biennio. La riduzione di cui sopra sarà applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sarà operata distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato per ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

• Restituzione completa del contributo addizionale 1,4%

Con effetto dal 1° gennaio 2014, è prevista la restituzione completa del contributo addiziona-

le dell'1,4%, introdotto dall'art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012, destinato al finanziamento dell'ASPI, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

• Partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili

E' prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese.

• Finanziamento degli ammortizzatori sociali

E' previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle seguenti misure:

- 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà, di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236;
- 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,



IL GOVERNO
USCENTE
SI È IMPEGNATO
ANCHE
A RIFINANZIARE
TUTTI GLI
AMMORTIZZATORI
SOCIALI

convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.

• **Contratti di solidarietà:
incremento del 10%**

E' introdotta una disposizione che prevede, per l'anno 2014, un incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all'art. 1 del D.L. n. 726/84, pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

• **Integrazione delle misure
per il sostegno al reddito**

E' stabilita un'integrazione delle misure che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere per il sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con espresso riferimento agli incentivi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 aprile 2013, n. 264.

• **Riduzione Fondo sociale
per formazione e occupazione**

E' prevista, per l'anno 2014, una riduzione pari a 16 milioni di euro del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.

• **Istituzione Fondo per le
politiche attive del lavoro**

E' istituito un fondo per le politiche attive del lavoro presso

il Ministero del Lavoro, con una donazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in deroga, nonché di lavoratori in stato di disoccupazione.

• **Riduzione fondo
per la detassazione**

E' prevista la riduzione del fondo destinato al finanziamento delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, per l'anno 2014, di 95 milioni di euro (da 400 milioni di euro a 305 milioni).

• **Aliquota contributiva
"co.co.co"**

E' stabilita la non attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 79, della L. n. 247/2007 che prevedeva l'aumento al 28 per cento dell'aliquota contributiva, per l'anno 2014, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, anche per il 2014, così come per il 2013, l'aliquota contributiva sarà pari al 27 per cento.

Con questi capitoli abbiamo concluso la nostra panoramica sui contenuti della Legge di Stabilità 2014. Siamo quasi certi che nel corso dell'anno verranno introdotte alcune modifiche, delle quali daremo immediatamente conto.

Claudio Venturelli

*fine - la prima parte è stata pubblicata
nell'edizione di febbraio 2014*

*E' stato stabilito
l'incremento
dell'autorizzazione di
spesa confluita nel Fondo
sociale per l'occupazione
e la formazione, per
l'anno 2014, per il
rifinanziamento, con 600
milioni di euro, degli
ammortizzatori sociali in
deroga, utili ad affrontare
l'attuale situazione di crisi
economica*



*E' decisa la
non attuazione della
disposizione che prevedeva
l'aumento al 28 per cento
dell'aliquota contributiva,
per l'anno 2014, per i
titolari di rapporti di
collaborazione coordinata
e continuativa. Pertanto,
anche per il 2014,
così come per il 2013,
l'aliquota contributiva
sarà pari al 27 per cento*